

**DELIBERAZIONE 15 DICEMBRE 2020**

**542/2020/R/GAS**

**APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE DELLA SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A. DI RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 554/2019/R/GAS E MODIFICHE ALLA RQTG**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1138<sup>a</sup> riunione del 15 dicembre 2020

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014;
- il regolamento (UE) 426/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;
- il regolamento (UE) 1938/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017;
- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083 e s.m.i.;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23;
- il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 22 dicembre 2000;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 maggio 2018;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 7 maggio 2009, ARG/GAS 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/GAS 55/09);

- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 114/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTTG 5PRT);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 554/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 554/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A (RQTG 5PRT);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas), come da ultimo approvato;
- la comunicazione di Snam Rete Gas del 12 novembre 2020 (prot. Autorità A/37028 del 12 novembre 2020), come modificata e integrata dalla comunicazione del 2 dicembre 2020 (prot. Autorità A/40303 del 2 dicembre 2020).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede, tra l’altro, che l’Autorità garantisca adeguati livelli di qualità nei servizi di pubblica utilità del settore del gas in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione sull’intero territorio nazionale, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
- l’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95 attribuisce all’Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali e specifici di qualità;
- con la deliberazione 114/2019/R/GAS, l’Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020 – 2023 (RTTG 5PRT);
- con la deliberazione 554/2019/R/GAS, l’Autorità ha adottato i criteri di regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale in materia di sicurezza, continuità e qualità commerciale del servizio per il quinto periodo di regolazione 2020 – 2023 (RQTG 5PRT), prevedendo, tra l’altro:
  - a) con riferimento alla sicurezza del servizio di trasporto:
    - (i) l’introduzione di una più chiara distinzione tra le attività di sorveglianza (controllo visivo) e le attività di ispezione (controllo finalizzato a verificare l’integrità della rete e ad intercettare eventuali dispersioni); queste ultime vengono suddivise in “non invasive” e “invasive” (effettuate mediante *pig*) e, per ciascuna di esse, sono stati rimodulati i relativi obblighi di frequenza minima di tali attività;
    - (ii) l’introduzione dell’obbligo annuale di comunicazione del numero degli eventi che hanno dato luogo a rilascio di gas naturale in atmosfera e del volume complessivo rilasciato;
    - (iii) la conferma degli obblighi e delle responsabilità in capo al trasportatore con riferimento al quadro regolatorio sull’odorizzazione del gas riconsegnato a clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto;
    - (iv) il rafforzamento delle disposizioni relative alle emergenze di servizio e l’introduzione di obblighi relativi agli incidenti da gas;

- b) con riferimento alla regolazione della continuità del servizio di trasporto:
- (i) la conferma dei livelli degli *standard* specifici di continuità del servizio;
  - (ii) la razionalizzazione delle disposizioni sull’allocazione dei costi e sulle responsabilità legate al servizio di trasporto alternativo mediante carro bombolaio, disponendo che:
    - sia responsabilità dell’impresa di trasporto assicurare la continuità del servizio e, pertanto, la fornitura del servizio di trasporto alternativo con carro bombolaio sia di responsabilità del gestore della rete di trasporto sulla quale ha origine l’interruzione (salva la facoltà di indicazione contraria da parte del distributore o cliente finale interessato);
    - il costo del servizio di trasporto alternativo sia interamente a carico dell’impresa di trasporto e, nei casi in cui la causa dell’interruzione sia imputabile all’impresa, è confermata l’esclusione di tali costi tra quelli riconosciuti ai fini tariffari;
  - (iii) la riduzione della soglia di capacità conferita ai PdR al di sopra della quale l’impresa di trasporto è tenuta a monitorare, con un sistema di rilevazione in continuo, il valore della pressione minima su base oraria (da 100.000 Smc/g a 50.000 Smc/g di capacità conferita);
- c) con riferimento alla regolazione della qualità commerciale, l’introduzione di nuovi *standard* specifici e la semplificazione di quelli esistenti, in un’ottica di miglioramento del servizio per gli utenti;
- le disposizioni approvate con la deliberazione 554/2019/R/GAS richiedono un aggiornamento delle condizioni contrattuali per l’erogazione del servizio di trasporto gas di cui al Codice di rete (di seguito: Codice).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione ARG/GAS 55/09, l’Autorità ha definito norme per l’adozione e l’aggiornamento dei Codici, nonché per la costituzione ed il funzionamento dei Comitati di consultazione;
- la deliberazione ARG/GAS 55/09 prevede, tra l’altro, che le proposte di aggiornamento dei Codici vengano presentate all’Autorità dopo l’acquisizione, da parte dell’operatore, del parere del Comitato per la consultazione competente per il settore di attività oggetto del Codice;
- con comunicazione del 12 novembre 2020, modificata e integrata con comunicazione del 2 dicembre 2020, Snam Rete Gas, in esito alla consultazione degli utenti, ha trasmesso all’Autorità una proposta di modifica del proprio Codice unitamente al parere del Comitato di consultazione e alle osservazioni formulate dai soggetti interessati sulle modifiche del Codice;
- la proposta di modifica del Codice di cui al precedente punto recepisce le disposizioni introdotte dalla deliberazione 554/2019/R/GAS in relazione a sicurezza, continuità e qualità commerciale del servizio; tuttavia, dalle proposte di modifica, e tenuto conto del parere del Comitato di consultazione e delle osservazioni formulate dai soggetti interessati, emergono i seguenti profili di attenzione:

- a) necessità che siano tempestivamente aggiornate le procedure operative, in coerenza con le modifiche del Codice e con il quadro regolatorio di cui alla RQTG 5PRT;
- b) con specifico riferimento al servizio alternativo di trasporto del gas tramite carro bombolaio, nell'ambito della consultazione è stato rilevato che:
  - (i) sebbene in base a quanto disposto all'articolo 22, commi 1 e 3, della RQTG 5PRT, la responsabilità in termini di continuità e sicurezza del servizio di trasporto ricada sull'impresa di trasporto, le modifiche del Codice proposte da Snam Rete Gas parrebbero assegnare all'impresa di trasporto solo un ruolo di intermediazione tra il fornitore del servizio e il beneficiario (cliente finale o distributore);
  - (ii) sussistono elementi di incertezza interpretativa in relazione agli obblighi di continuità del servizio in capo all'impresa di trasporto; in particolare è stato evidenziato come la previsione della proposta di modifica, secondo la quale Snam Rete Gas assume i costi del servizio alternativo “[...] laddove venga superato un numero annuo di giorni di interruzione/riduzione (giorni equivalenti a capacità intera) pari a 3 [...]”, non risulterebbe in linea con quanto previsto all'articolo 22, comma 1 della RQTG 5PRT; è stata inoltre evidenziata l'opportunità di eliminare la soglia dei tre giorni superati i quali Snam Rete Gas assume i costi del servizio, ritenendo che il cliente finale non debba sostenerli in assenza di una sua responsabilità diretta nel determinare la necessità di intervento sulla rete di trasporto da parte di Snam Rete Gas;
  - (iii) la fatturazione dei costi della materia prima agli utenti del servizio di distribuzione, nel caso in cui l'interruzione interessi un *city gate*, è talvolta difficoltosa per i distributori, e si suggerisce pertanto che venga effettuata dall'impresa di trasporto;
- in relazione a quanto emerso in sede di consultazione delle modifiche del Codice, con specifico riferimento al servizio alternativo di trasporto del gas tramite carro bombolaio:
  - a) in merito a quanto illustrato alla lettera b), punto (i), del precedente punto, nell'attuale formulazione della RQTG 5PRT è previsto un coinvolgimento contrattuale del distributore o del cliente finale in quanto, ferma restando la responsabilità generale dell'impresa di trasporto nei termini precisati all'articolo 22, comma 3, della RQTG 5PRT, è comunque necessario che i titolari degli impianti (clienti finali o distributori) assicurino, assumendosene le relative responsabilità contrattuali, le condizioni fattuali per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni presso i propri impianti, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della RQTG 5PRT;
  - b) in merito a quanto illustrato alla lettera b), punto (ii), del precedente punto, le disposizioni della RQTG 5PRT, in continuità con il quadro regolatorio previgente, nonché il quadro contrattuale vigente in materia di continuità del servizio definiscono i livelli minimi di servizio che l'impresa di trasporto è tenuta a garantire, prevedendo un tempo massimo di tre giorni per interruzioni di servizio o riduzioni della capacità sui punti di riconsegna conseguenti ad

interventi manutentivi necessari al funzionamento della rete (cfr. articolo 19, comma 1, lettera b), della RQTG 5PRT e capitolo 13 del Codice di rete); conseguentemente, l'impresa di trasporto assicura la continuità del servizio attraverso il servizio di trasporto alternativo con carro bombolaio in tutti i casi di interruzione del servizio di trasporto, fatte salve le interruzioni che non riducono il livello minimo di continuità di servizio che l'impresa di trasporto è tenuta a garantire ai sensi del quadro regolatorio vigente; resta inteso che, nei casi di emergenze di servizio per cause imputabili all'impresa di trasporto, il costo relativo al servizio alternativo e gli oneri ad esso connessi rimangono esclusivamente a carico del trasportatore, così come previsto anche nella regolazione tariffaria del trasporto (articolo 7, comma 4, lettera j, della RTTG 5PRT);

- c) in merito a quanto illustrato alla lettera b), punto (iii), del precedente punto, si rileva che, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della RQTG 5PRT, il costo della materia prima non è attribuito al trasportatore, tenuto a garantire la continuità del servizio di trasporto, bensì all'utente del servizio di trasporto e/o al cliente finale che ha usufruito del servizio; nel caso di imprese distributrici interconnesse, pertanto, il costo della materia prima deve intendersi attribuito in prima istanza all'impresa distributtrice stessa, che potrà poi fatturarlo a sua volta al soggetto beneficiario del servizio.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- dalla consultazione del Codice e dalle attività istruttorie per la valutazione delle del Codice, sono emerse anche esigenze di affinamento al fine di evitare dubbi interpretativi e correzione di errori materiali della RQTG 5PRT; e, in particolare:
  - a) nell'attuale formulazione della RQTG 5PRT non è prevista la definizione di reclamo scritto, già vigente in altre regolazioni della qualità di servizi infrastrutturali, rilevante ai fini delle disposizioni in materia di qualità commerciale;
  - b) l'attuale formulazione dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della RQTG 5PRT, in un'ottica di efficienza del sistema, deve essere intesa come obbligo in capo al trasportatore di verificare che ogni punto di consegna sia dotato di un idoneo sistema di misura, e non come obbligo per il trasportatore di installare i sistemi di misura presso tutti i punti di consegna;
  - c) in caso di incidenti da gas, è necessario precisare che l'ambito di intervento dell'impresa di trasporto è limitato agli impianti nella titolarità dell'impresa di trasporto, fermo restando l'obbligo in capo al gestore di assicurare supporto, in coordinamento con le autorità locali e con le forze di pubblica sicurezza, al fine di garantire una tempestiva ed efficace gestione dell'evento;
  - d) l'attuale formulazione della definizione di cause di forza maggiore di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e all'articolo 35, comma 1, lettera a), applicabile nel nuovo quadro regolatorio di cui alla RQTG 5PRT anche alle interruzioni dovute ad emergenze di servizio, subordinando il riconoscimento

della causa di forza maggiore alla dichiarazione di stato di emergenza da parte delle autorità competenti, risulta sproporzionata rispetto alle esigenze sottese alla regolazione della c.d. forza maggiore, introducendo una restrizione notevole, non giustificata, anche rispetto alla regolazione della qualità di altri servizi infrastrutturali, in particolare della trasmissione elettrica; al riguardo, infatti, l'anomala formulazione delle disposizioni sopra richiamate costituisce frutto di un errore materiale commesso nella redazione del testo normativo di riferimento che, come tale, deve essere rimosso (un tale errore materiale emerge con evidenza, come visto, proprio dal raffronto con analoga regolazione della qualità di altri servizi infrastrutturali);

- e) all'articolo 22, comma 1, della RQTG 5PRT è necessario chiarire che:
- (i) l'impresa di trasporto assicura la continuità del servizio in tutti i casi di interruzione del servizio di trasporto, fatte salve le interruzioni che non riducono il livello minimo di continuità di servizio che l'impresa di trasporto è tenuta a garantire ai sensi dell'articolo 19, comma 1;
  - (ii) in caso di servizio alternativo tramite carro bombolaio, il costo della materia prima rimane in capo all'utente del trasporto e/o del soggetto che usufruisce del servizio, cliente finale direttamente allacciato o impresa distributrice interconnessa.

#### **RITENUTO CHE:**

- la proposta di aggiornamento del Codice, trasmessa da Snam Rete Gas con comunicazione del 12 novembre 2020, come modificata e integrata con comunicazione del 2 dicembre 2020, sia coerente con le disposizioni contenute nella RQTG 5PRT;
- sia pertanto opportuno approvare la predetta proposta;
- sia opportuno apportare alcune modifiche alla RQTG 5PRT, con la finalità di superare le incertezze interpretative emerse in sede di consultazione delle modifiche del Codice e di correggere errori materiali nel testo nei termini sopra rappresentati; al riguardo, trattandosi di correzioni di meri errori materiali o di migliorie apportate a disposizioni già consultate, non risulta necessario precedere a preventiva consultazione

#### **DELIBERA**

1. di approvare la proposta di aggiornamento del Codice di rete, trasmessa da Snam Rete Gas S.p.A. con comunicazione del 12 novembre 2020, come modificata e integrata con comunicazione del 2 dicembre 2020, allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di apportare le seguenti modifiche alla RQTG 5PRT:
  - a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera ll) è aggiunta la seguente lettera:

- “Ilbis) **reclamo scritto** è ogni comunicazione scritta all’impresa di trasporto, anche per via telematica, con la quale l’utente del servizio o, per suo conto, un rappresentante legale dello stesso o un’associazione di categoria, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l’utente ha aderito, dal codice di rete, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra impresa di trasporto e utente del servizio, inclusi i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto;”
- b) all’articolo 10, comma 1, lettera a), sostituire le parole “dotare ogni punto di consegna” con le parole “verificare che ogni punto di consegna sia dotato” ed aggiungere, dopo le parole “immesso in rete”, le seguenti parole “, dotandone il punto ove necessario,”;
  - c) l’articolo 11, comma 8, è eliminato;
  - d) l’articolo 12, comma 3, lettera b), le parole “da adottare” sono sostituite dalle parole “che l’impresa di trasporto può adottare intervenendo sugli impianti nella sua titolarità”;
  - e) all’articolo 17, comma 1, lettera a), le parole “per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente” sono soppresse;
  - f) all’articolo 17, comma 2, sono aggiunte le seguenti parole “Gli eventi naturali eccezionali di cui al precedente comma, lettera a), sono eventi dovuti a catastrofi naturali di ingenti proporzioni quali frane, alluvioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche o eventi meteorologici eccezionali che determinano il superamento dei limiti di progetto degli elementi della rete”;
  - g) all’articolo 19, comma 2, eliminare la parola “con” dopo le parole “di informare l’Autorità”;
  - h) all’articolo 22, comma 1, dopo “In tutti i casi di interruzione del servizio” aggiungere le seguenti parole: “che riducono il livello minimo di continuità di servizio che l’impresa di trasporto è tenuta a garantire ai sensi dell’articolo 19, comma 1”;
  - i) all’articolo 22, comma 1, le parole “cliente finale direttamente allacciato alla rete di trasporto” sono sostituite dalla parola “soggetto”;
  - j) all’articolo 35, comma 1, lettera a), le parole “per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente” sono soppresse;
  - k) all’articolo 35, comma 2, sono aggiunte le seguenti parole “Gli eventi naturali eccezionali di cui al precedente comma, lettera a), sono definiti in coerenza con il comma 17.2”;
  - l) all’articolo 42, comma 1, lettera c), le parole “alla gravità ed” sono eliminate;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas S.p.A.;
  4. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata della RQTG 5PRT sul sito internet dell’Autorità.

15 dicembre 2020

IL PRESIDENTE

*Stefano Besseghini*